

proposta:	16714
numero:	173
data:	13/11/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 173 DEL 13/11/2020

OGGETTO:	MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO LIMITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DAL 14 NOVEMBRE 2020
-----------------	---



IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 1 co.1 lett. a) del D.L.125 del 7 ottobre 2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al DPCM 3 novembre 2020 ed all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che, per i mercati, stabilisce al punto a4. che a decorrere dal 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020:

"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;"

Tenuto conto che nella giornata del sabato si svolge il tradizionale mercato settimanale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n°75 del 26.03.2001;

Visto il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, approvato con atto consiliare n.162 del 15.11.2016, come modificato con delibera consiliare n.70 del 19/06/2017;

Vista la propria ordinanza n. 12 del 07.12.2012 prot. 29087/8.5 recante ad oggetto "Provvedimenti in merito alla ricollocazione del mercato settimanale del sabato in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012", come successivamente modificata, per tener conto delle opere provvisorie e dei cantieri installati per il recupero degli edifici;

Richiamata la propria ordinanza n.106 del 22/05/2020 che detta disposizioni in merito alla riapertura completa dei mercati settimanali di Mirandola, dando attuazione, al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna" come successivamente modificata dall'ordinanza n. 124 del 10/07/2020;

Tenuto conto che in tali ordinanze sono state individuate adeguate modalità organizzative per garantire lo svolgimento del mercato nel rispetto ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio stabilite per il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 dal citato protocollo regionale, prevedendo anche la perimetrazione dell'area mercatale e la presenza della Polizia Locale per la vigilanza del rispetto delle misure adottate per lo svolgimento del mercato oltre che di quanto più in generale previsto dalle norme statali;



Verificato, tuttavia, che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 ha previsto che i mercati debbano svolgersi anche con la "*presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita*", seppur nel "*rispetto del divieto di assembramento*;

Rilevato che proprio le misure che sono state adottate per contenere la pandemia distanziando i posteggi e distribuendo il mercato su un'area più ampia rendono impossibile garantire, per il mercato del sabato di Mirandola, il rispetto del divieto di assembramento qualora tutto il pubblico accedesse da un unico, solo varco alle attività di 111 operatori su aree pubbliche ed a tutte le altre attività commerciali ed ai pubblici esercizi che sono ubicati negli edifici presenti nell'area in cui si svolge il mercato che occupa gran parte del Centro Storico della città;

Verificato, tuttavia, che la ricollocazione dei posteggi del mercato del sabato attuata per prevenire la pandemia ha comportato la dislocazione dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari in tre distinte zone, non contigue: il lato est di piazza Costituente, Piazza Marconi e Via Tabacchi per la vendita effettuata dagli imprenditori agricoli;

Ritenuto

- che le ultime disposizioni regionali in materia rendano inconciliabili, per i mercati di notevoli dimensioni, le condizioni minimali previste per il loro svolgimento,
- che al momento, per il mercato di Mirandola, non sia possibile trovare soluzioni organizzative per prevenire l'assembramento del pubblico ad un unico varco di accesso all'area suddetta nel caso il mercato si svolga con la partecipazione di tutti i posteggi che lo compongono;
- che sia possibile, invece, dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza regionale citata limitando lo svolgimento del mercato alla presenza dei soli posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari nelle tre zone citate, provvedendo alla loro perimetrazione e dotando ognuna di esse di un solo varco di accesso separato da quello di uscita;

Tenuto conto che, durante lo svolgimento dei mercati, la Polizia Locale è normalmente presente e quindi può verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Verificato che sul contenuto della presente ordinanza sono state sentite in data odierna le Associazioni di categoria del commercio che hanno designato un proprio componente nella locale Consulta Economica;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.;

ORDINA

I) che da sabato 14 novembre e fino a diversa disposizione regionale in materia, il mercato del sabato si svolga con la sola presenza dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari collocati separatamente nelle seguenti zone:

- lato est di piazza Costituente (posteggi n. 15, 6, 12, 8, 14, 17, 18, 2);
- piazza Marconi (posteggi n. 112, 114, 119, 115, 116, 121);
- Via Tabacchi per i posteggi destinati alla vendita effettuata dagli agricoltori, che dovrà essere limitata ai prodotti alimentari (posteggi B, A, G, H, E, F);

II) che le tre zone di cui al punto I vengano delimitate come previsto nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati anche i varchi di accesso e quelli, separati, di uscita per ogni singola zona;

III) di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, l'approvazione di eventuali modifiche del layout del mercato, nonché l'adozione di eventuali,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

ulteriori provvedimenti che possano garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita;

IV) di mantenere, comunque, le misure già previste dalla propria ordinanza n. 106 del 22/05/2020 come modificata dall'ordinanza n. 124 del 10/07/2020 per l'attività di vendita nel mercato settimanale del sabato, illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati; **le seguenti misure costituiscono, pertanto, l'apposto "piano di prevenzione del mercato" previsto dal punto a.4 della citata ordinanza regionale:**

1) Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale:

- a) i posteggi alimentari che necessitano di fornitura elettrica ubicati nell'area est di piazza Costituente, attualmente assegnati con concessione pluriennale, vengono distanziati come già sperimentato in modo da garantire un ampio spazio disponibile per la clientela che attende in fila il proprio turno; il solo posteggio n. 15 è ricollocato a sud del posteggio n. 6;
- b) l'area mercatale è ampliata in piazza Marconi per la ricollocazione di 6 posteggi alimentari che non necessitano di allacciamento alla fornitura elettrica (ad es. posteggi per la vendita di prodotti ortofrutticoli) in modo da garantire un ampio spazio per la clientela che attende in fila il proprio turno; i posteggi sono disposti da est verso ovest mantenendo, per i posteggi assegnati con concessione pluriennale, l'ordine sud - nord della precedente collocazione;
- c) i posteggi destinati alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli restano in via Tabacchi, ma sono maggiormente distanziati tra loro a gruppi di due per garantire il distanziamento sociale dei clienti e delle persone che vi transitano;
- d) sono soppressi temporaneamente tutti i posteggi non assegnati con concessione pluriennale che non saranno individuati nella planimetria allegata al presente atto;

2) Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro:

- a) davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, devono essere collocati 4 o 5 metri di transenne collegate tra loro, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente, il quale deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;

3) Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Realizzazione di corsie mercatali a senso unico

Differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita

Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita delimitate dalle transenne, gli esercenti devono affiggere cartelli "entrata" e "uscita":

- a) sulle transenne collocate davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli;
- b) in corrispondenza dei varchi di entrata e di uscita delle aree di vendita completamente delimitate dei posteggi destinati alla vendita con modalità self – service.

4) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili

Le singole zone mercatali sono perimetrate a cura del comune; il varco di accesso ed il varco di uscita di ogni singola zona sono presidiati da volontari o altro personale incaricato in modo da garantirne il corretto utilizzo da parte del pubblico;



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

5) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti

Tutto il personale che effettua operazioni di vendita deve essere dotato di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercato, comprese le operazioni di carico e scarico.

Gli utenti per accedere al mercato devono indossare la mascherina. Il Comune, attraverso coloro che presidiano i varchi, provvederà a fornirla a coloro che ne fossero sprovvisti.

6) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento

Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Tutti i posteggi devono essere dotati di almeno due dispenser per la disinfezione delle mani, di cui uno per il personale che effettua le operazioni di vendita ed uno per la clientela collocato accanto ai sistemi di pagamento.

7) Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l'affissione di cartelli in posizione ben visibile all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti e per garantire il distanziamento

A tutti i commercianti su aree pubbliche che partecipano al mercato sono consegnati cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale. I cartelli dovranno essere esposti nell'ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile.

Gli operatori dovranno, comunque, rispettare le altre misure previste dai citati protocolli a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
- uso dei guanti, che può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico e scarico;

Oltre a quanto previsto dai citati Protocolli, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:

- vietare la modalità self service per l'acquisto di prodotti alimentari, anche agricoli;
- obbligo dei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, anche agricoli, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;

V) di confermare, per lo svolgimento dei posteggi isolati nei piccoli mercati frazionali, di quanto già previsto ai punti B), C), D), E) della propria ordinanza n. 106 del 22/05/2020, e reso noto agli operatori che vi partecipano;

VI) in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge;

VII) la Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

Si trasmette copia della presente ordinanza a tutti i commercianti che partecipano al mercato settimanale del sabato, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*